



***REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER LA
CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E
SUSSIDI FINANZIARI A PERSONE, ENTI ED
ASSOCIAZIONI (ART. 12 L. 7/8/1990 N. 241)***

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 35 dell'11 aprile 1991



ART. 1

Al fine di meglio perseguire i propri fini istituzionali, il Comune di Castagneto Carducci promuove ed incoraggia le iniziative di soggetti pubblici e privati anche a livello associativo e che siano suscettibili di soddisfare l'interesse pubblico.

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità esecutive per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici in genere a persone e ad enti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 12 della legge 7/8/1990 n. 241.

ART. 2

I soggetti destinatari dei benefici di cui al precedente art. 1 sono le persone fisiche, le associazioni, gli enti pubblici e privati presenti sul territorio comunale.

In deroga al principio della territorialità potranno essere prese in esame forme di sovvenzioni per iniziative di rilevante interesse pubblico promosse dallo Stato, da altri Enti pubblici o da soggetti legalmente riconosciuti.

ART. 3

La concessione di benefici economici a favore delle persone fisiche è subordinata al preventivo e documentato accertamento da parte del competente servizio sociale dell'USL n. 14, dell'effettivo stato di necessità o di indigenza tale da non consentire al richiedente interessato il soddisfacimento, con mezzi propri, dei bisogni primari quotidiani per se stesso e per il nucleo familiare cui appartiene o verso i soggetti cui, per legge, è obbligato.

ART. 4

La richiesta di concessione di benefici economici da parte delle persone fisiche, dovrà prodursi in carta libera, diretta al Sindaco e dovrà contenere, oltre alle complete generalità del richiedente, una sintetica descrizione delle motivazioni, ed ogni altra utile notizia che possa consentire all'Ente una adeguata valutazione dell'istanza.

La stessa, debitamente sottoscritta dal richiedente stesso o da chi ne ha facoltà, a termini di legge, in caso di incapacità, dovrà essere integrata, in allegato, qualora non sia altrimenti accertabile, da apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della L. 4/1/1968 n. 15, con la quale dovranno attestarsi il reddito percepito e la insussistenza di altri beni e fonti di reddito oltre quelli dichiarati.

IL Comune procederà, in rapporto alle disponibilità finanziarie a tale titolo previste ed alle domande da soddisfare, nel modo che segue:

- erogazione di contributo "una tantum"
- erogazione di sovvenzione periodica ad integrazione del reddito del richiedente per le finalità di cui all'art. 3.

Le richieste dovranno pervenire, in via ordinaria e da valere per l'anno successivo, entro il 30 settembre di ogni anno; in via straordinaria, che dovrà essere comprovata da ragioni di eccezionale rilevanza, potranno pervenire in qualsiasi momento.



ART. 5

Qualora l'Ente si trovi a decidere in presenza di più domande presentate dai soggetti e per le finalità di cui all'art. 3, provvederà a redigere, su relazione motivata del Comitato di Base del Distretto Socio Sanitario dell'U.S.L. n. 14, apposita graduatoria articolata sullo stato del bisogno dei richiedenti, allo stato di saluti ed al reddito complessivo del nucleo familiare di appartenenza a qualsiasi titolo posseduto.

I benefici economici saranno assegnati, in proporzione, sulla base della graduatoria predisposta, con le modalità stabilite nei relativi atti deliberativi.

Qualora lo stato di necessità o di indigenza venga accertato, nei confronti dei soggetti, sprovvisti di reddito ordinario, ma titolari di beni di qualsiasi natura purché non strumentali o ritenuti determinante per la propria esistenza, l'intervento comunale resta subordinato, ove ciò sia giuridicamente possibile, alla cessione gratuita degli stessi al Comune, a fronte dell'impegno dell'Ente, da verificare e stabilire di volta in volta in rapporto alla entità e alla durata dell'intervento stesso.

ART. 6

La concessione di benefici economici previsti dall'art. 12 della L. 241/1990 a favore di Associazioni ed Enti pubblici o privati, è determinata sulla base di programmi o iniziative di pubblico interesse sottoposti in via preliminare all'esame della Giunta Comunale oppure che costituiscono raccordo o completamento di eventuali attività dell'Ente, per finalità a carattere sociale, culturale, scientifico, ricreativo, educativo, sportivo, di volontariato, di salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, di protezione ambientale e di promozione turistica.

ART. 7

Potranno altresì essere erogate sovvenzioni in conformità ad apposite convenzioni stipulate tra l'Ente e i soggetti di cui all'articolo che precede, per le medesime finalità ivi indicate, sulla base di precisi programmi concordati con l'Ente stesso.

ART. 8

Le associazioni e gli Enti beneficiari dovranno essere costituiti senza scopo di lucro ed in via prioritaria, salvo che non abbiano già richiesto ed ottenuto per le stesse finalità contributi statali o regionali, in rapporto agli tziamenti di bilancio, saranno soddisfatte le istanze relative alle Associazioni ed Enti iscritti negli Albi regionali e provinciali ai sensi dell'art. 9/4/1990 N. 36, 7/5/1985 N. 58, 23/2/1988 N. 9.

ART. 9

I soggetti di cui all'art. 6 sono tenuti a trasmettere al Sindaco domanda di sovvenzione, in carta libera, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale dovranno indicarsi dettagliatamente i programmi o i progetti da realizzare a cui si



intende destinare le risorse richieste, indicando altresì gli eventuali altri contributi ottenuti e/o richiesti per l'iniziativa, nonché dichiarazione di volontà all'obbligo di presentazione di rendiconto conclusivo, da sottoporre all'approvazione della Giunta d a cui si deduca l'utilizzo del contributo concesso.

Le richieste dovranno pervenire, in via ordinaria e da valere per l'anno successivo, entro il 30 settembre di ogni anno; in via straordinaria, che dovrà essere comprovata da ragioni di eccezionale rilevanza, potranno pervenire in qualsiasi momento.

E' facoltà del Comune prendere visione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dei soggetti beneficiari di contributi comunali, così come, pur nel rispetto dell'autonomia decisionale e gestionale dei singoli enti, è facoltà del Comune esprimere rilievi e suggerimenti sulle iniziative da attuare ai fini di un migliore perseguimento degli obiettivi finali:

La Giunta Comunale, entro il 31 dicembre di ogni anno, predisporrà il programma degli interventi.

Sulle richieste "in via straordinaria", la Giunta Comunale deciderà entro e non oltre 30 giorni dalla data di acquisizione delle stesse al protocollo generale dell'Ente.

ART. 10

I soggetti destinatari delle provvidenze di cui all'art. 9 dovranno presentare, a conclusione dell'iniziativa avvenuta, dettagliato rendiconto consuntivo, sulla scorta di apposito modello predisposto dall'Ufficio.

La Giunta Comunale, solo a presentazione del rendiconto consuntivo di cui al comma precedente, provvederà alla liquidazione dell'importo richiesto o ammesso a contributo.

ART. 11

Alla assegnazione e alla erogazione di benefici economici, previsti da altre disposizioni di legge vigenti sarà provveduto seguendo i criteri e le modalità in esse previste o in loro mancanza, secondo le norme del presente regolamento.

ART. 12

La Giunta Comunale dovrà riferire annualmente al Consiglio sulle determinazioni prese in ordine alla esecuzione del presente regolamento.

ART. 13

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia o in analogia con le stesse.